TAR LAZIO Sezione III Bis

Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 10725/2005

Ricorso di Amunni Camilla, difesa dall'Avv. Luca Marchi, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Firenze, il Ministero della Salute e nei confronti di Alessandro Dell'Acqua. La ricorrente ha proposto ricorso per declaratoria del diritto all'immatricolazione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 52/S presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze per l'a.a. 2005/2006, previo l'annullamento dell'implicito provvedimento di diniego di immatricolazione, nonché del bando di concorso del 21/5/2005 per il corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 52/S dell'Università degli Studi di Firenze per l'a.a. 2005/2006, del DM 20/4/2005 del Ministero dell'Istruzione, del DM 18/5/2005 del MIUR, del Provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio del 18/7/2005 e del DM 4/10/2005, del Decreto 21/07/1997 n. 245, come modificato dal decreto del 08/06/1999 n. 235 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in parte de qua, del parere espresso dal Ministero della Salute in merito al fabbisogno nazionale dei medici ed odontoiatri, della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Degli Studi di Firenze in cui si indica il numero di 23 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2005/2006, nonché della delibera di approvazione del Senato Accademico, del parere del 17/5/2005 del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema

Universitario in merito alla offerta potenziale formativa. La ricorrente avendo partecipato alla selezione per l'accesso al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/S) specialistica dell'Università degli Studi di Firenze, non rientrava nel contingente nazionale previsto e di conseguenza non veniva ammessa al Corso. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione della 1. n. 264/99 con riferimento agli art. 3,33,34 e 97 cost. incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lett. a) della 1. 02/08/1999, n. 264 per contrasto con gli artt. 2,3,4,33 e 35 cost. violazione delle direttive 75/362 e 74/363 e 93/16 del Consiglio delle Comunità europee, anche in relazione agli artt. 3 e 4 cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 02/08/1999, n. 264 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o errata valutazione dei presupposti; 3) violazione degli artt. 33, 34 e 35 cost., illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 264/99, violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza; 4) violazione degli art. 49 e 43, 149, 150 del Trattato CE e dell'art. 35 cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della 1. n. 264/94. sviamento di potere. violazione dell'art. 33 cost.; 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria con riferimento all'art. 3 l. n. 264/99; 7) ulteriore violazione dell'art. 3 della 1. n. 264/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 8) violazione dell'art. 3 della legge 2/8/1999 n. 264. Sviamento di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità derivata; 9) illegittimità costituzionale dell'art. 3 della 1. n. 264/99 in parte de qua per contrasto con gli artt. 3, 33, 34 e 97 cost.;

10) illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della 1. 2/08/1999 n. 264 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 32, 33 e 34 cost. nonché dell'art. 6-ter del dlgs 30/12/1992 n. 502, come modificato dall'art. 6 comma 1 del dlgs 19/6/1999 n. 229, per contrasto con gli artt. 2 e 33 cost.; 11) violazione dei principi in materia concorsuale e di correttezza del procedimento, del principio della par condicio fra i candidati e dell'art. 4 1. 264/94 e degli artt. 97, 3, 33 cost. La ricorrente formulava le seguenti conclusioni: "Si chiede: IN TESI l'accoglimento del ricorso con consequente declaratoria del diritto all'immatricolazione della ricorrente per l'a.a. 2005/2006 al 1° anno del Corso di laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università Degli Studi di Firenze o in subordine presso una delle altre Università prescelte nella domanda di immatricolazione, previo ove occorra annullamento degli atti impugnati. IN IPOTESI: che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 264/99 per contrasto con gli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 Cost. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di giudizio." Con ordinanza n. 923/2007 del 20/7/2007 il TAR del Lazio ordinava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ossia di tutti i soggetti utilmente classificati nella graduatoria nazionale finale per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Firenze 27 settembre 2007

